

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n.488 del 6 settembre 2022.

“Protocollo d'intesa per il coordinamento dell'attività di vigilanza nella Regione Sicilia tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Regione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, concernente “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che istituisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riguardo all'articolo 7, comma 4, che recita: “ Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n.8 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”, con particolare riguardo all'articolo 12, comma 2, il quale prevede che *“ L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con successivi decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, è data applicazione, anche relativamente alle strutture e al personale, alle predette convenzioni”*;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 13 ottobre 2016 dalla Regione Siciliana e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come modificato dal Protocollo d'intesa sottoscritto dalle medesime parti in data 3 maggio 2018;

VISTO il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, con particolare riguardo all'articolo 13, rubricato “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

VISTA la nota prot. n.5458/Gab del 3 agosto 2022 e relativi atti acclusi, come integrata con nota prot. n.5914/Gab del 6 settembre 2022 dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, concernente il Protocollo di intesa tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Regione Siciliana per il coordinamento dell'attività di vigilanza nella Regione;

CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 5914/2022, si rappresenta che: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito con decreto legislativo n.149/2015, esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; tale attività, nella Regione Siciliana, è esercitata dal Dipartimento regionale del lavoro dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; l'odierno Protocollo ha lo scopo di rinnovare l'intesa sottoscritta dalla Regione Siciliana e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in data 13 ottobre 2016, modificata in data 3 maggio 2018, per il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza, al fine di introdurre le novità sopravvenute, sul piano normativo, in tema di compiti istituzionali affidati allo stesso INL; detto Protocollo, frutto di una proficua interlocuzione con l'INL, affronta e risolve, senza ulteriore aggravio di spese sul bilancio regionale, la ridotta capacità di

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

vigilanza nella Regione Siciliana, legata soprattutto alla carenza di personale, grazie alla possibilità di utilizzare il personale messo a disposizione dall'INL, in un quadro di omogenizzazione delle procedure di vigilanza sul territorio;

RITENUTO di prendere atto della superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,

**D E L I B E R A**

per quanto esposto in preambolo, di prendere atto del Protocollo di intesa tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Regione Siciliana, per il coordinamento dell'attività di vigilanza nella Regione, di cui alla nota prot. n.5458/Gab del 3 agosto 2022, dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, come integrata con nota prot. n. 5914/Gab del 6 settembre 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione, in sostituzione del protocollo stipulato tra le medesime parti in data 13 ottobre 2016 e modificato in data 3 maggio 2018.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

MGC

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro  
Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore  
*L'Assessore*

Prot. n. [5458/Gab.](#)

Palermo, [3 agosto 2022](#)

**OGGETTO:** *Protocollo Ispettorato Nazionale del Lavoro - Regione Sicilia.*

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c. All'On.le Presidente della Regione

Ufficio di Gabinetto

Ai fini della trattazione nella prima seduta utile di Giunta regionale, si sottopone, per l'apprezzamento di competenza, il protocollo di cui in oggetto pervenuto in data odierna e assunto al prot. n. 5457/Gab. del 3 agosto 2022.

L'Assessore  
(*Antonio Scavone*)



Documento firmato da:  
ANTONIO FABIO MARIA SCAVONE  
03.08.2022 15:40:26 UTC



## **PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLA REGIONE SICILIA**

Tra

L'**Ispettorato nazionale del lavoro (INL)** con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, in persona del direttore generale Bruno Giordano

e

la **Regione Sicilia**, in persona dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, dott. Antonio Scavone

**VISTO** l'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia di cui al R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e successive modifiche e integrazioni secondo il quale l'Assemblea regionale può emanare leggi concernenti, fra l'altro, *"rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato"* entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato;

**VISTO** il decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 recante *"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2004 n. 30"*;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 8 recante *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

**VISTA** la legge 10 dicembre 2014 n. 183 recante *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183"*;

**VISTO** l'art. 7, comma 4, stesso decreto, secondo il quale *"Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli di intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli*



*possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale";*

**VISTO** il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante *"Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;*

**VISTA** la legge della Regione Sicilia 17 maggio 2016, n. 8 recante *"Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizione varie"* e, in particolare, l'art. 12 comma 2, secondo il quale *"L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a sottoscrivere le convenzioni ed i protocolli di intesa previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150";*

**VISTO** il protocollo d'intesa per il coordinamento dell'attività di vigilanza nella Regione Sicilia stipulato in data 13 ottobre 2016 tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e la Regione Sicilia e la successiva modifica sottoscritta in data 3 maggio 2018;

**VISTO** il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) recante *"misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"* e, in particolare, l'art. 13 che, nel modificare l'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha stabilito che in via generale la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, fra l'altro, *"dall'Ispettorato nazionale del lavoro";*

**CONSIDERATA** la necessità di stipulare, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, un nuovo protocollo d'intesa in sostituzione del protocollo stipulato in data 13 ottobre 2016 e successivamente modificato in data 3 maggio 2018 fra l'Ispettorato nazionale del lavoro e la Regione Sicilia, anche in relazione alle intervenute novità, sul piano legislativo, concernenti i compiti e le funzioni assegnate allo stesso Ispettorato nazionale del lavoro;

#### **PREMESSO CHE**

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, coordinando la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le competenze attribuite al personale ispettivo dal decreto



legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come novellato dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

- ai sensi dell'art. 7 medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 il personale ispettivo di INPS e INAIL *“è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore”* e pertanto, con particolare riferimento alla territorio siciliano in cui l'Ispettorato nazionale del lavoro non ha sedi, è indispensabile, da parte dello stesso Ispettorato, avviare iniziative, d'intesa con la Regione Sicilia, per mantenere e incrementare l'attività di vigilanza anche nelle materie della previdenza e assistenza obbligatorie;
- ai sensi dell'art. 13 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 l'Ispettorato nazionale del lavoro promuove interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, compreso quello appartenente al Comando carabinieri per le tutela del lavoro di cui all'art. 6, comma 4, del decreto istitutivo, nonché il personale ispettivo di INPS e INAIL;
- ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato D.P.C.M., l'Ispettorato nazionale del lavoro assicura il coordinamento di tutto il personale ispettivo, compreso il personale appartenente al Comando carabinieri per le tutela del lavoro ed il personale ispettivo in forza presso l'INPS e l'INAIL, mediante l'emanazione di linee di condotta e direttive di carattere operativo, nonché mediante la definizione di tutta la programmazione ispettiva e delle specifiche modalità di accertamento e gestendone le relative risorse;
- nella Regione Sicilia l'attività di vigilanza è svolta dal personale ispettivo dipendente dalla medesima Regione, dai Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e dal personale ispettivo di INPS ed INAIL;
- per il personale dell'Arma di Carabinieri operante nella Regione Sicilia l'art. 6, comma 4, del decreto istitutivo fa salve le disposizioni di cui al D.M. 12 novembre 2009 recante la *“Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2010, che imputa alla Regione Sicilia le spese per l'impiego, il funzionamento e le esigenze dei Comandi e delle unità dislocate sul relativo territorio, compreso ogni ulteriore onere diverso dalle spese relative all'armamento e all'equipaggiamento individuale (artt. 5 e 6);



## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia esercita le competenze ex D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi di nove Ispettorati già operanti sul territorio siciliano.

### **Art. 2**

Il personale ispettivo dipendente della Regione Sicilia svolge la propria attività nel rispetto degli orientamenti interpretativi e delle direttive emanate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi comprese quelle contenute nel vigente Codice di comportamento dell'Agenzia.

In coerenza con gli obiettivi fissati e con le priorità di intervento individuate a livello nazionale ed al fine di assicurare l'efficiente programmazione delle attività di vigilanza nella Regione Sicilia, l'Ispettorato nazionale del lavoro determina gli obiettivi dell'attività di vigilanza svolta dal proprio personale, nonché dal personale di INPS e INAIL.

### **Art. 3**

Al fine di garantire l'omogenea applicazione delle disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro si impegna a fornire il necessario supporto tecnico-giuridico al personale dipendente della Regione Sicilia su problematiche giuridiche ed operative riguardanti l'attività di vigilanza.

Il personale ispettivo della Regione Sicilia partecipa agli interventi e/o ai programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo promossi dall'Ispettorato nazionale del lavoro secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016. Le eventuali spese connesse alla formazione restano a carico della Regione Sicilia. Restano altresì a carico della Regione tutte le spese imputate alla attività del personale appartenente al Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante sul territorio della Regione Sicilia, così come previsto dall'art. 5 del decreto dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione del 30 maggio 2000 e dall'art. 5, comma 2, del D.M. 12 novembre 2009.



#### **Art. 4**

In funzione della semplificazione delle attività operative, la Regione Sicilia si impegna a favorire l'uso, da parte del personale ispettivo regionale, dei programmi di gestione e dei software in dotazione al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro fino a quando la stessa si doterà di un proprio programma gestionale che comunque dovrà essere in grado di fornire all'ispettorato nazionale del lavoro tutti i dati necessari ai fini statistici delle attività svolte. Le condizioni per l'utilizzo di tali risorse da parte del personale di vigilanza della Regione sono definite con successivi accordi operativi tra le parti.

#### **Art. 5**

Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività di vigilanza, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative elabora la programmazione dell'attività di vigilanza svolta dal proprio personale anche in osservanza del documento di programmazione annuale elaborato dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Al fine di assicurare il coordinamento operativo dell'attività di prevenzione e promozione, l'Ispettorato nazionale del lavoro, d'intesa con il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, elabora la programmazione periodica delle iniziative di cui all'art. 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 utili per diffondere il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale.

#### **Art. 6**

Nella Regione Sicilia la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è esercitata dal personale ispettivo della Regione Siciliana nonché, nel rispetto delle competenze dettate dalla legislazione nazionale e dallo Statuto siciliano, dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Le sanzioni irrogate dall'Ispettorato nazionale del lavoro sul territorio siciliano seguono le medesime imputazioni di quelle irrogate sul restante territorio nazionale. Qualora, nel corso dell'attività di vigilanza, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché il personale di INPS e INAIL riscontrino la violazione di ulteriori norme in materia di lavoro e legislazione sociale soggette a sanzione amministrativa, provvede a verbalizzare gli esiti dell'accertamento adottando i relativi provvedimenti sanzionatori compreso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



#### **Art. 7**

Le parti si impegnano alla collaborazione operativa in relazione ad iniziative di vigilanza da svolgersi sul territorio siciliano.

Al fine di implementare sinergie operative, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative si impegna ad individuare sistemazioni logistiche su tutto il territorio regionale da mettere a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando l'impegno dell'Agenzia ad individuare altre soluzioni di carattere logistico anche attraverso la collaborazione degli Istituti previdenziali o di altri Enti aventi sede sul territorio siciliano entro la data del 31 dicembre 2022.

#### **Art. 8**

Le funzioni di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono assicurate, nella Regione Sicilia, rispettivamente:

- dai dirigenti responsabili degli Ispettorati territoriali del lavoro;
- dal Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, composto dal dirigente generale del predetto Dipartimento, o da un suo delegato, che lo presiede, dal direttore regionale INPS e dal direttore regionale INAIL, o da un loro delegato.

#### **Art. 9**

Le parti si impegnano a predisporre congiuntamente, con cadenza almeno semestrale, il rendiconto dell'attività di vigilanza svolta da tutto il personale ispettivo operante nella Regione Sicilia.

#### **Art. 10**

La Regione Sicilia si impegna, in forza dell'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2016, n. 8, a rendere operativo il presente protocollo *"con successivi decreti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, anche relativamente alle strutture e al personale"*.



### **Art. 11**

Al fine di verificare la rispondenza dei contenuti del presente protocollo all'esigenza di assicurare un efficace coordinamento dell'attività di vigilanza nella Regione Sicilia, l'Ispettorato nazionale del lavoro e la Regione Sicilia istituiscono un apposito tavolo di coordinamento nell'ambito del quale sono periodicamente analizzati i risultati dell'attività di vigilanza ed individuate eventuali difformità di comportamento da parte del personale ispettivo

Il presente protocollo ha carattere sperimentale sino al 31 dicembre 2025. Successivamente avrà la durata di tre anni, prorogabile tacitamente ove non intervenga formale disdetta nei trenta giorni precedenti la scadenza.

Il presente protocollo sostituisce il protocollo stipulato fra le medesime Parti in data 13 ottobre 2016, successivamente modificato in data 3 maggio 2018.

Palermo \_\_\_\_\_

**per l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

il Direttore generale

Bruno Giordano

**per la REGIONE SICILIA**

l'Assessore regionale della famiglia, delle  
politiche sociali e del lavoro

Antonio Scavone

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e  
del Lavoro

*Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore*

***Il Capo di Gabinetto***

Prot. n. 5914/GAB

Palermo, 06 settembre 2022

Alla Segreteria di Giunta

E p.c. All'on.le Presidente della regione Ufficio di Gabinetto

**Oggetto: Protocollo INL- Regione Siciliana**

Facendo seguito a quanto inoltrato a codesta Segreteria di Giunta con nota assessoriale n.5458/Gab del 3.08.2022, si fornisce di seguito una breve relazione esplicativa sul quadro motivazionale della necessità di rinnovo del protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ex art. 7, c.4, del D.Lgs 14 settembre 2015, n.149.

In sostanza, l'odierno Protocollo d'intesa che si sottopone all'apprezzamento della Giunta Regionale, trae spunto dalla necessità di rinnovare ai sensi dell'art. 7, c.4, del D.Lgs 14 settembre 2015, n.149 l'intesa 3.maggio 2018 tra la Regione Siciliana e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza, al fine di introdurre le novità frattanto intervenute, sul piano normativo, in tema di compiti istituzionali affidati allo stesso INL.

Appare conducente ricostruire il contesto normativo in tema di vigilanza in materia di Lavoro nella regione Siciliana.

Le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Lavoro contenute nel DPR n° 1138 del 25 giugno 1952 e ss.mm.ii hanno attribuito, in ossequio al combinato disposto degli artt. 17 e 20 dello Statuto Regionale, alla Regione Siciliana le funzioni "degli Organi Centrali e Periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, al previdenza e l'assistenza sociale", lo stesso decreto norma il passaggio del personale dello Stato alla Regione Siciliana.

Via Trinacria 34-36 - 90144 Palermo - Tel. Segr. 091 7074642-74140-74309

Email: [gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it) -  
Pec: [assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it)

[assessore.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:assessore.famiglia@regione.sicilia.it)  
[gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it](mailto:gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it)

Con D.lgs n° 144 del 23 aprile 2004 emanato in attuazione all'art. 8 della Legge Delega n° 30 del 14 febbraio 2003, recepito con l'art. 40 Legge Regionale n° 15 del 5 novembre 2004, viene riorganizzata l'attività ispettiva, focalizzando l'attività di contrasto del lavoro sommerso e del rispetto dei contratti di lavoro.

Con decreto Lgs. n° 149 del 14 settembre 2015 emanato in attuazione della Legge delega n° 183 del 10 dicembre 2014 viene istituito l'Ispettorato nazionale del Lavoro con la finalità di esercitare e coordinare "su tutto il territorio nazionale (fatto salva l'esclusività della Regione Siciliana), sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio), la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi".

Detta attività, in forza della normativa soprariferita e del successivo recepimento della disciplina nazionale di settore da parte della Regione Siciliana con L.R. n° 8 del 17 maggio 2016, viene esercitata dal Dipartimento regionale del Lavoro dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro direttamente e tramite le sue articolazioni Provinciali.

Lo stesso Decreto Legislativo autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro a stipulare protocolli d'intesa con la Regione Siciliana, prevedendo peraltro la possibilità di avvalersi per l'attività di vigilanza dei Carabinieri-Nucleo per la tutela del lavoro, ponendo i relativi costi a carico della medesima Regione.

Finora sono stati stipulati con l'INL due Protocolli d'Intesa, ex D. Lgs 149/2015: il primo datato 13 ottobre 2016 ed il secondo in data 03 maggio 2018 in realtà modificativo del primo.

**Il Protocollo d'intesa che si sottopone in Giunta**, frutto di una contrattazione proficua con l'INL, affronta e risolve, senza ulteriore aggravio di spese sul bilancio regionale, l'atavica ridotta capacità di vigilanza, a causa della carenza di personale, nella regione Sicilia. Ciò grazie alla possibilità di utilizzo del personale messo a disposizione dall'INL in quadro di omogeneizzazione delle procedure di vigilanza sul territorio con i software e le procedure al livello nazionale.

Il protocollo prevede, in ossequio della citata normativa, che l'attività di irrogazione delle eventuali sanzioni, elevate da personale diverso da quello della Regione. Tanto si sottopone ad integrazione e supporto di quanto già trasmesso a codesta Segreteria di Giunta con nota n.5458/Gab del 3.08.2022.

Il Capo di Gabinetto

  
Rossana Signorino